

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO



RELAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA

ex art. 7 D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101

Dott.ssa LETIZIA CARRARA

Libretto di pratica n. 11833

2011-2012

**All'On. le. Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati
di Salerno**

La Sottoscritta Letizia Carrara..... esibisce la seguente relazione annuale attestante l'effettivo esercizio della pratica forense presso lo Studio dell' Avvocato Gerardo Grisi sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 174.

La relazione è il frutto, come prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 101/90, delle attività indicate nel libretto, costituite dall'assistenza a 20 udienze, dall'analisi di cinque questioni giuridiche di maggior interesse e dall'elaborazione di cinque atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali.

Con Osservanza

Avv. Gerardo Grisi

Dott.ssa Letizia Carrara

Prima di procedere all'esposizione delle questioni giuridiche di maggior interesse, è opportuno tratteggiare per brevi cenni le problematiche di natura deontologica e giuridica che mi hanno coinvolta direttamente in questo anno.

Durante il mio primo anno di pratica legale ho avuto modo di capire che una proficua frequenza in studio ed in udienza può realmente determinare una crescita del laureato che si affaccia al mondo delle Professioni Legali.

Dal mio ingresso nello Studio dell'Avv. Grisi, sono stata da subito coinvolta attivamente nell'attività dello studio e la fiducia in me riposta mi ha così permesso di imparare, in un clima di assoluta serenità.

In primo luogo, in riferimento all'attività giudiziale, fin dai primi giorni di svolgimento della pratica forense, ho avuto modo di apprendere la dislocazione ed il funzionamento degli uffici di tutti gli organi di giustizia presenti nella città di Salerno.

Mi è stata data, inoltre, la responsabilità nel compimento di ogni adempimento necessario nel corso dell'ordinario *iter* processuale: dall'instaurazione del procedimento attraverso l'iscrizione a ruolo della causa, alla notifica degli atti, al deposito di produzioni ed atti di parte, al ritiro di quelli di controparte, all'estrazione di copie atti e provvedimenti ordinatori e decisori del giudice; tutte attività di grande rilievo in quanto idonee a garantire il corretto svolgimento del procedimento nel rispetto dei termini di legge.

La prima attività demandatami di natura teorica, invece, è stata quella di ricerca giurisprudenziale: in particolare, mi è stata trasmessa l'importanza della consultazione sul supporto cartaceo delle più rinomate raccolte giurisprudenziali e delle riviste specialistiche relative al settore interessato dal tema di indagine affidatomi di volta in volta.

Mi sono, poi, esercitata nell'utilizzo delle più importanti banche dati *on-line*, oggi da considerarsi strumento di fondamentale importanza per l'approfondimento giurisprudenziale.

Per altro verso, ho avuto modo di iniziare a comprendere come un professionista deve risolvere una questione giuridica: a cominciare dal corretto inquadramento della fattispecie concreta all'interno dell'istituto giuridico astrattamente previsto dal codice e dalle leggi che disciplinano la materia, al recepimento dell'interpretazione che ne dà la giurisprudenza, per giungere poi a poter costruire una utile linea difensiva.

Oltre all'attività di ricerca, altrettanto fondamentale ed interessante è stata l'attività di stesura di atti, giudiziali e stragiudiziali, oltre che di lettere, nella quale l'Avv. Gerardo Grisi mi ha immediatamente coinvolto, affidandomi l'analisi di rilevanti fattispecie giuridiche.

Infine, sotto il profilo dell'apprendimento della deontologia forense, tutti i professionisti dello studio mi hanno, immediatamente e costantemente, reso edotto dei principi e dei

valori che sempre devono essere seguiti nello svolgimento della pratica forense.

A tal fine, ho avuto modo di assistere e partecipare a diversi colloqui non riservati intercorsi tra gli avvocati ed i loro clienti, ho appreso il dovere di informare gli stessi in ordine ad ogni possibile esito del giudizio in corso, rendendoli edotti circa tutte le cognizioni di cui il legale è in possesso allo scopo di poter tutelare al meglio i loro interessi.

In tal modo, inoltre, ho capito che, con l'attività di consulenza, si stabilisce un forte rapporto di fiducia e collaborazione con il cliente che investe tanto la decisione sulla condotta da assumere, quanto sulle modalità di attuazione delle stessa, sempre in ossequio ai principi di probità, dignità e decoro, diligenza, lealtà e correttezza, nel rispetto dei quali l'Avvocato deve svolgere il proprio mandato difensivo.

Mi è stata, altresì, trasmessa l'importanza del dovere di segretezza e di riservatezza su tutte le informazioni fornite dalla parte assistita al proprio legale o di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, così come prescritto dall'art. 9 del Codice Deontologico.

QUESTIONI GIURIDICHE

I QUESTIONE GIURIDICA

La prescrizione in materia di assicurazione.

La questione giuridica concerneva il tema della prescrizione in materia di assicurazione. Nel caso di specie il sig. Tizio, recatosi presso la sua agenzia di assicurazione per rinnovare la copertura assicurativa RCA, si sentiva richiedere un premio assicurativo raddoppiato, in quanto, a causa di un sinistro di cui lo stesso sig. Tizio affermava di non essere a conoscenza, la classe di merito passava dall'ottava all'undicesima.

Richiesto l'immediato reintegro nella classe di merito precedentemente detenuta, in assenza di risposta, il sig. Tizio citava in giudizio la società di assicurazione, la quale, con comparsa di costituzione e risposta, eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 c.c., di ogni diritto alla reintegrazione nella classe di merito "detenuta" ed al rimborso dell'importo derivante dall'aumento della classe di merito stessa, precedentemente vantata dal sig. Tizio. La norma invocata dall'assicurazione, infatti, prevede espressamente che *"il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze"* ed, inoltre, che *"gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno [...]"*.

Nell'analizzare le questione, si è notato come le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa, ovvero, le richieste avanzate dal sig.

Tizio ricadessero nel termine prescrizione di un anno previsto dell'art. 2952 c.c., fossero supportate sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito.

In particolare, secondo la Suprema Corte, la norma dettata dall'art. 2952, comma 3, c.c. (termine annuale) si applica anche all'azione dell'assicurato diretta a far valere la responsabilità per “*mala gestio*” dell'assicuratore (Cass. Civ. Sez. III, del 10.08.2000, n.10595). A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di merito, il regime prescrizione annuale dettato dal legislatore riguardo ai contratti di assicurazione, *ex art. 2952, comma 2, c.c.*, si estende ad ogni richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto medesimo, nonché ad ogni diritto che si ricollegi direttamente alla disciplina pattizia (Trib. Bari, Sez. II, 02.11.2005).

Avuto riguardo al fatto che dalla lettera di diffida prodotta dalla difesa del sig. Tizio, inviata in data 15.10.2010, fino alla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 25.11.2011, non è stato opposto alcun atto interruttivo della prescrizione, da parte del sig. Tizio nei confronti della società assicurativa, si è giunti alla conclusione che la prescrizione risultava effettivamente maturata e, di conseguenza, il diritto in parola non poteva più essere fatto valere. Infatti, dall'ultimo atto astrattamente idoneo all'interruzione del termine prescrizione, alla richiesta di reintegrazione nella classe di merito precedentemente detenuta,

oltreché alla richiesta di pagamento, risultava trascorso oltre un anno così come previsto dall'art. 2952 c.c.

QUESTIONE II

Reato di ricettazione ex art. 648 c.p.

Con decreto di citazione a giudizio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma citava in giudizio il sig. Tizio per il reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato o, comunque, ricevuto al fine di profitto un autoveicolo di provenienza illecita, in quanto compendio di furto commesso ai danni di una società.

Nel corso di una revisione periodica dell'autoveicolo *de quo* prevista per legge, infatti, veniva rilevato dagli addetti che il numero di telaio del veicolo risultava non perfettamente leggibile. Al sig. Tizio veniva, così, comunicato che era necessario operare la ripunzonatura del numero di telaio presso i competenti uffici e, a seguito di un controllo effettuato dalla polizia stradale, veniva rilevato che l'ultima cifra del numero di telaio del veicolo si presentava effettivamente contraffatta e si procedeva, dunque, al sequestro del mezzo.

A seguito di successive indagini, veniva appurato che risultava immatricolato un veicolo analogo per modello e colore, di proprietà della predetta società, oggetto di furto regolarmente denunciato. Per questo motivo, il pubblico ministero conferiva al tecnico meccanico, sig. Caio, incarico di consulenza tecnica per accertare se i numeri identificativi del telaio e del motore del suddetto veicolo fossero stati oggetto di contraffazione. Espletata l'istruttoria dibattimentale, il consulente d'ufficio concludeva per la contraffazione dei numeri di cui si discute, escludendo che le rilevate contraffazioni potessero essere state determinate da un errore di punzonatura da parte della casa costruttrice. La difesa si opponeva a tale conclusione.

All'esito dell'istruttoria, il Pm chiedeva l'allegazione al fascicolo dibattimentale della relazione di consulenza tecnica. La difesa si opponeva eccependo sostanzialmente che, in tal modo, si violava il diritto alla difesa dell'imputato, trattandosi, nel caso di specie, di accertamenti non vigenti *ex art.360 c.p.p.* Il giudice, nonostante l'opposizione, disponeva l'acquisizione della consulenza e dei documenti ad essa allegati, ai sensi dell'art. 501 c.p.p.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale riteneva il processo in decisione sulle conclusioni delle parti e, successivamente, riteneva sussistere la penale responsabilità del sig. Tizio.

QUESTIONE III

Rapporti tra prelazione agraria e prelazione ereditaria.

La questione concerneva i rapporti tra prelazione agraria, *ex art. 8* della legge n. 590 del 26/5/1965, e prelazione ereditaria di cui all'art. 732 c.c.

La prima consiste in una limitazione del diritto di proprietà, attinente solo al momento del suo trasferimento, oltre che della libertà negoziale, per cui in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione. Conseguentemente, il proprietario deve notificare con lettera raccomandata ai soggetti indicati la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione; il diritto di prelazione può poi essere esercitato entro il termine di 30 giorni.

Lo stesso diritto di prelazione è previsto, altresì, a favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Su tale diritto di prelazione agraria deve ritenersi prevalente il diritto di prelazione spettante al coerede *ex art. 732 c.c.* e ciò al fine

di evitare l'ingresso di un soggetto "estraneo" all'interno della comunione ereditaria.

La portata di questo principio generale va tuttavia precisata.

Deve dirsi, infatti, che, rivestendo l'art. 732 c.c. carattere eccezionale, perché derogativa della disciplina generale sull'autonomia negoziale, essa ha lo scopo di assicurare il permanere dei beni ereditari nella sfera dei primi successori del defunto, essa non può più ritenersi sussistente dopo che si sia sciolta la comunione ereditaria: *"il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 c.c., presuppone una situazione in cui la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario si trovi ancora nello stato di indivisione quale risultante al momento dell'apertura della successione, sicché ove siano state compiute operazioni divisionali che abbiano portato ad eliminare l'anzidetto stato la comunione residuale sugli immobili ereditari si trasforma in comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del menzionato art. 732 c.c. sicché il diritto di prelazione e di retratto non spettano agli eredi del coerede"* (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3424 del 21-04-1997).

QUESTIONE IV

Licenziamento per giusta causa.

La problematica giuridica affrontata aveva ad oggetto il tema del licenziamento per giusta causa.

Si trattava, in particolare, di un caso in cui il lavoratore era stato licenziato dal proprio datore di lavoro per essersi assentato dal posto di lavoro “ingiustificatamente”.

In primo luogo è stato approfondito il concetto di giusta causa di licenziamento e si è visto come nel valutare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento non si possa prescindere dall’analisi dell’elemento volitivo con riferimento allo specifico caso concreto.

In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di legittimità laddove afferma che *“per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, occorre valutare se la specifica mancanza commessa dal dipendente risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave l'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro e sia tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. Tale valutazione deve essere condotta con riferimento al caso concreto, considerando la portata del fatto, le circostanze del suo verificarsi, i motivi nonché l'intensità dell'elemento volitivo”* (Cass., sez. lav., sent. n. 313 del 13-01-2003).

Tale rigore con cui l’esistenza della giusta causa di licenziamento deve essere accertata deriva dal fatto che, come recentemente sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez.

lavoro, 04-04-2007, n. 8402) il provvedimento di licenziamento è in grado di privare il lavoratore subordinato e la sua famiglia dei mezzi per un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, comma 1, Cost.) e, pertanto, deve essere giustificato da un fatto illecito di proporzionata gravità.

In secondo luogo, analizzando il caso specifico, è stata presa in considerazione una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, proprio in un caso di licenziamento dovuto all'assenza del lavoratore dal luogo di lavoro, ha affermato che *“solo nel caso in cui il suddetto comportamento abbia comportato danni gravi per l'azienda o per i terzi è possibile procedere al licenziamento con preavviso, mentre deve sussistere un forte pregiudizio per l'ente o per i terzi, arrecato con comportamento doloso, perché sia giustificato il licenziamento senza preavviso e che nella valutazione della sanzione debbono essere presi in considerazione anche i buoni precedenti lavorativi del soggetto anch'essi suscettibili di valutazione e che ben possono essere presi in considerazione in un giudizio di bilanciamento”* (Cass. Civ., sez. lavoro, n. 7600 del 2008).

QUESTIONE V

La citazione in giudizio del responsabile civile.

La questione giuridica affrontata aveva ad oggetto la citazione in giudizio di una società, in qualità di responsabile civile.

In particolare, con Decreto del Giudice di Pace, notificato alla società di assicurazione, l'Autorità Giudiziaria ordinava la citazione della predetta società quale responsabile anche nel procedimento penale a carico del sig. Tizio, imputato del reato di cui all'art. 590 c.p.

Nell'esaminare gli atti di causa si è rilevato che nel giudizio non vi era stata alcuna costituzione di parte civile e, conseguentemente, non vi era stata alcuna richiesta di risarcimento del danno eventualmente causato dalla condotta del sig. Tizio. Da queste considerazioni, si è dedotto che la citazione della società assicuratrice, in qualità di responsabile civile, formulata dal Giudice sulla richiesta di chiamata in garanzia avanzata dall'imputato, risultava palesemente nulla ed inammissibile, mancando il presupposto fondamentale per poter procedere alla chiamata in causa del responsabile civile: più specificamente, la costituzione della parte civile e la richiesta di qualsiasi risarcimento ritualmente introdotta nel giudizio penale.

Pertanto, nella costituzione del responsabile civile, si è eccepita in via preliminare la nullità e/o inammissibilità della citazione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, c.p.p., infatti, la citazione del responsabile civile deve avvenire su richiesta della parte civile o, come nel caso di specie (danni derivanti dalla circolazione stradale), può essere richiesta dall'imputato quando vi sia domanda di

risarcimento ad opera della parte civile costituita. A ciò si aggiunga che al comma 6 dello stesso articolo viene stabilito che *“la citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile”*.

La *ratio* delle disposizioni appena citate appare chiara e difficilmente controvertibile, la partecipazione al giudizio del responsabile civile ha ragione di essere solo nel caso in cui all’interno del procedimento vi sia una richiesta di risarcimento del danno al quale possa essere tenuto tale soggetto terzo, per il resto estraneo all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato o alle sue dirette conseguenze. Con la logica conclusione che nessuna pretesa può essere avanzata verso il responsabile civile, se nessuna pretesa risarcitoria è stata formulata nel procedimento penale.

Dott.ssa Carrara Letizia

Avv. Gerardo Grisi